

Codice A1814A

D.D. 18 gennaio 2016, n. 92

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa al piede del versante e consolidamento dello stesso in sponda idrografica SX del Rio Badadone e sistemazione dell'alveo, a monte del capoluogo, in comune di Garbagna (AL). Richiedente: Comune di Garbagna (AL).

Il Comune di Garbagna (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n.54937 del 29/10/2015) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa al piede del versante e consolidamento dello stesso in sponda idrografica SX del Rio Badadone e sistemazione dell'alveo, a monte del capoluogo. L'intervento risulta finanziato a seguito degli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2014 con il Programma adottato con Ordinanza Commissariale n°2/A18.000/217 del 01/04/2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Lucia GOTTA, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Il Comune di Garbagna (AL) ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n°72 del 24/10/2015.

Gli interventi prevedono la realizzazione delle seguenti opere:

- palizzata semplice al piede del versante per circa 65 ml, in sponda idrografica SX del Rio Badadone, con piloti di sostegno costituiti da profilati metallici HEA 160 ad interasse di 100 cm, infissi nel terreno per circa 280 cm previa perforazione ed iniezione di cls;
- n° 6 corsi di palizzata di sostegno del versante per uno sviluppo complessivo di 270 ml, messa a dimora di talee, piantine e posa di rivestimento antierosivo (geocomposito tridimensionale rinforzato con rete metallica zincata) con successiva idrosemina;
- posa in sponda idrografica DX, previa riprofilatura, di rete in fibra di cocco biodegradabile.

A seguito dell'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. al fine di migliorare il deflusso del corso d'acqua, ed evitare variazioni della sezione trasversale, la larghezza del fondo alveo dovrà essere resa più omogenea e pertanto è necessario adeguare/aumentare tale dimensione nella Sezione 20 e nella Sezione 30 (allo stato attuale risulta inferiori rispetto alle sezioni di monte);
2. al fine di evitare erosioni localizzate nel punto d'infissione dei piloti di sostegno della palizzata, dovranno essere posizionati/incassati al piede dell'opera, per tutta la lunghezza d'intervento (65 ml), dei massi naturali garantendo che la quota d'estradosso sia coincidente e mai superiore a quella del fondo alveo;
3. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste e gli accessi all'alveo ripristinando lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Garbagna (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 3) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 4) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 5) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria - Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 6) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 7) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 8) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art.23 del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno